

OGGETTO: Circolare approfondimento

Seregno, li 20 marzo 2010

RIMBORSO SPESE TRASFERTE

Nella disciplina dei rimborsi spese in azienda, le spese per trasferte dei dipendenti e Amministratori collaboratori rappresentano voci sempre più importanti.

Le forme di rimborso possono essere:

- A cifra forfettaria senza obbligo di rendicontare le spese sostenute al datore di lavoro o committente;
- A piè di lista comporta per il lavoratore l'obbligo di rendicontare le spese sostenute nella trasferta. Tipiche sono le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- Rimborso misto quando viene rimborsata un'indennità giornaliera per le spese di vitto (senza rendicontazione) mentre le spese di alloggio e di viaggio vengono rimborsate dietro rendiconto a piè di lista.

Indennità forfettaria. Non concorrono a formare il reddito del dipendente o assimilato (Amministratori o Collaboratori) fino all'importo di Euro 46,49 giornaliere elevate ad Euro 77,47 per le trasferte all'estero.

I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese siano rimborsate in base ad idonea documentazione. Restano soggette a tassazione eventuali altre indennità rimborsate.

Rimborso misto Nel caso venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto le franchigie forfettarie di cui sopra vengono ridotte.

In particolare, la quota esente è ridotta di 1/3 in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto e di 2/3 in caso di rimborso di entrambi (vitto e alloggio) oppure sono forniti gratuitamente.

I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese siano rimborsate in base ad idonea documentazione. Restano soggette a tassazione eventuali altre indennità rimborsate.

Rimborso analitico Il rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio e viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorre a formare il reddito.

E' inoltre escluso da tassazione il rimborso di altre spese non documentabili se attestate dal dipendente in trasferta (quali lavanderia, telefono, parcheggi, mance ecc.) fino ad un importo di Euro 15,50, elevato a Euro 25,83 per le trasferte all'estero.

Restano soggette a tassazione eventuali altre indennità erogate.

Spese di viaggio. Sono escluse dal reddito del dipendente o collaboratore quando sono collegate al riconoscimento di una trasferta fuori dal Comune sede di lavoro.

Le spese per viaggi nell'ambito del territorio comunale ove ha sede abituale l'attività lavorativa sono sempre soggette ad IRPEF tranne i rimborsi per spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (treno, autobus, taxi, ecc.)

Le spese di viaggio sostenute con auto di proprietà del lavoratore o collaboratore sono considerate spese documentate a condizione che l'uso sia stato preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o committente. Queste spese (compresa quella sostenuta per l'auto presa a noleggio) sono deducibili dal reddito d'impresa del datore di lavoro o committente nei limiti del costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17C.V. ovvero 20 C.V. se con motore diesel.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore utilizzi la propria vettura ad esempio di CV 23 il datore di lavoro o committente potrà riconoscere il rimborso pertinente con i 23 C.V. Per il lavoratore sarà sempre rimborso non soggetto ad IRPEF. Per il datore di lavoro o committente si dovrà operare una variazione in aumento del reddito fiscale pari alla differenza tra il limite fiscale ammesso (17 o 20 C.V.) e il rimborso effettivo riconosciuto.

Sede di lavoro Si è visto che la trasferta può definirsi come un accordo a svolgere una determinata attività in una sede di lavoro diversa da quella abituale.

Per i dipendenti la sede di lavoro viene stabilita all'atto dell'assunzione. Tuttavia per alcune attività di collaborazione (quali ad esempio gli amministratori di società) non è possibile stabilire la sede di lavoro e quindi ai fini dell'individuazione della trasferta si fa riferimento alla sede della società. L'Amministrazione finanziaria

non ritiene deducibile di rimborso chilometrico per il tragitto quotidiano dalla residenza alla sede della società.

Rimborso spese dell'amministratore e del collaboratore

Partendo da quanto sopra scaturiscono le seguenti opportunità di abbattimenti fiscali per l'Amministratore di società. Ad esso competono per le trasferte fuori dal territorio comunale (residenza) i seguenti importi non soggetti a tassazione IRPEF:

1. Le indennità fino a Euro Euro 46,49 giornaliere elevate ad Euro 77,47 per le trasferte all'estero.
2. I rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio, viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto.
3. Il rimborso di altre spese non documentabili (quali lavanderia, telefono, parcheggi, mance ecc.) fino ad un importo di Euro 15,50, elevato a Euro 25,83 per le trasferte all'estero.

Per fruire dell'esclusione dall'IRPEF è necessario osservare alcune regole:

1. La liquidazione dell'indennità deve corrispondere alle disposizioni contrattuali o di incarico;
2. Nella richiesta di rimborso delle spese di viaggio effettuati con mezzi del collaboratore devono risultare le località raggiunte e i chilometri percorsi
3. La richiesta di rimborso spese deve essere sottoscritta dal collaboratore e corredata da documentazione giustificativa in originale
4. La richiesta di rimborso spese non documentate (max Euro 15,50 giornaliere) deve essere sottoscritta dal collaboratore
5. Le spese sostenute dal collaboratore devono essere inerenti e congrue alle prestazioni rese dallo stesso.

Circa i requisiti della validità della documentazione è sufficiente che il documento (ricevuta fiscale, fattura) sia intestato al collaboratore con l'indicazione del collaboratore.

Per l'impresa che si avvale dei collaboratori sono deducibili le seguenti spese dal reddito d'impresa:

- Le spese di vitto e alloggio fino a giornaliere Euro 180,76 elevate ad Euro 258,23 per le trasferte all'estero;
- Le spese di viaggio, sostenute con mezzo del collaboratore o con mezzo noleggiato, limitatamente al costo di percorrenza relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 C.V. ovvero 20 C.V. se con motore diesel.
- Le spese di viaggio sostenute a mezzo vettore (treno, aereo, autobus, metropolitana, taxi, ecc) senza limitazione, purchè idoneamente documentate.

ESEMPIO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE

Si analizza ora l'ipotesi di rimborso spese trasferta per l'uso dell'auto propria da parte dell'Amministratore. La società innanzi tutto deve deliberare che all'Amministratore, oltre al compenso per la carica ricoperta, spetti il rimborso per spese viaggi e trasferte inerenti all'incarico effettuati con mezzi propri o con terzi vettori.

L'amministratore per il mese di gennaio 2010 ha effettuato viaggi dalla sede della società a diversi clienti della società per complessivi per Km. 1.000 con una autovettura propria BMW 320d (rimborso spese ACI Km. di Euro 0,40 per Km. Per una percorrenza media annua di Km. 40.000)

Ha sostenuto spese per vitto pari a Euro 200 (E.30,00 x 10 gg).

Infine presenta richiesta per spese non documentate per Euro 50,00.

Il collaboratore presenterà rimborso spese trasferta come segue:

Trasferte gennaio 2010 (Km. 1.000 x E. 0,40) =	E. 400,00
Spese ristorazione	E. 300,00
Altre spese non documentate	E. 62,00

Totale rimborso spese trasferte in busta paga	E. 762,00
	=====

L'importo del rimborso spese chilometrico costituisce costo deducibile per la società nei limiti di cui sopra (Euro 0,347 per Km anziché Euro 0,40 come rimborsato – vedi tabelle ACI).

L'importo rimborsato Euro 762,00 non costituisce reddito per il collaboratore (Amministratore).

Inoltre gli amministratori di società non sono soggetti a tassazione per le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale per la parte non eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. In caso di rimborso delle spese

di alloggio, oppure di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo. Il limite, poi, è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. La norma non richiede specifici requisiti della trasferta; però, in caso di verifica, potrebbe essere richiesto di comprovare mediante apposita documentazione i giorni in cui sono state svolte le trasferte. Le indennità di trasferta sono deducibili per la società erogante.

Studio Contrino